

## REGOLAMENTO (CE) N. 3225/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2094/93 che prevede l'apertura, per la campagna 1993/1994, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2094/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3213/93<sup>(4)</sup>, prevede che i contratti e dichiarazioni sottoscritti a titolo della distillazione preventiva, siano presentati agli organismi d'intervento al più tardi il 15 novembre 1993; che tenuto conto del ritardo accumulato per l'elaborazione degli atti amministrativi interni in taluni Stati membri, è opportuno prorogare il termine per il deposito dei contratti e dichiarazioni predette presso gli organismi d'intervento competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2094/93, la data del « 15 novembre 1993 » è sostituita da quella dal « 26 novembre 1993 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.

(3) GU n. L 190 del 30. 7. 1993, pag. 23.

(4) GU n. L 291 del 25. 11. 1993, pag. 1.